

N. 02088/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03803/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2004, proposto da:
CATTANEO MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella,
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via
Cesare Battisti n. 21;

contro

COMUNE DI INVERIGO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Antonio Spallino, Lorenzo Spallino e Paolo Fama',
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via del
Don n. 3;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo
dell'ordinanza n. 35 del 22 maggio 2004 del Funzionario Responsabile
pro tempore del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Inverigo
avente ad oggetto " Ingiunzione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n.
380/2001 per opere eseguite con variazioni essenziali al titolo rilasciato;

chiusura procedimento amministrativo aperto a seguito di verbale di accertamento opere abusive del 5 aprile 2004 prot. N. 5504 – provvedimento conclusivo”;

della determinazione n. 149 del 21 maggio 2004 del Funzionario Responsabile pro-tempore del Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Inverigo avente per oggetto “opere abusive realizzate da Az. Agricola Flor Valle Eden di Cattaneo Maria – individuazione area da acquisire al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001”;

del verbale del 5 aprile 2004 prot. N. 5504 del Settore Edilizia Urbanistica del comune di Inverigo;

dell’ordinanza n. 27 del 7 aprile 2004 del Funzionario Responsabile p.t. del Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Inverigo di sospensione lavori;

del verbale del 19 maggio 2004 prot. N. 8462 del Settore Edilizia Urbanistica del Comune di Inverigo;

quanto ai motivi aggiunti

del provvedimento del Comune di Inverigo prot. N. 16329 del 25 ottobre 2004 recante diniego di autorizzazione in sanatoria per la realizzazione di lievi modifiche delle serre rispetto a quanto originariamente autorizzato con precedente autorizzazione paesistica n. 257/RA/03 del 4 febbraio 2004;

del provvedimento del Comune di Inverigo prot. N. 16486 del 28 ottobre 2004 recante diniego di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di lievi modifiche delle serre rispetto a quanto originariamente autorizzato con permesso di costruire n. 42/2003

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Inverigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Cattaneo Maria, odierna ricorrente, è titolare di una azienda florovivaistica situata nel territorio del Comune di Inverigo in area vincolata in quanto ricadente nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

2. In data 13 agosto 2003, la stessa chiedeva al predetto Comune il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto serre ed altri manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

3. Il Comune, in accoglimento dell'istanza presentata, rilasciava il permesso di costruire n. 42 del 9 febbraio 2004.

4. Nel corso di un sopralluogo effettuato durante l'esecuzione dei lavori, i tecnici comunali accertavano che le opere nel frattempo realizzate erano difformi da quelle assentite; per questa ragione veniva, dapprima, emesso un provvedimento di sospensione lavori e, successivamente, veniva emessa l'ordinanza n. 35 del 22 maggio 2004, con la quale si intimava alla ricorrente la rimozione delle opere abusivamente realizzate avvertendola che, in difetto, si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio ed all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime (individuata con determina n. 149 del 21 maggio 2004)

5. Avverso tali provvedimenti è diretto il ricorso in esame.

6. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Inverigo.

7. Nel contempo, al fine di regolarizzare la propria posizione, la

ricorrente inoltrava all'Amministrazione intimata domanda di accertamento di insussistenza di danno paesaggistico e domanda di permesso di costruire in sanatoria con riferimento alle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire rilasciato.

8. Il Comune di Inverigo, con provvedimenti in data 25 ottobre 2004 e 28 ottobre 2004, ha respinto entrambe le istanze.

9. Avverso tali atti l'interessata reagisce proponendo motivi aggiunti.

10. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

11. Tenutasi la pubblica udienza in data 13 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il Collegio deve preliminarmente rilevare l'intervenuta improcedibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge avverso l'ordinanza di demolizione del 22 maggio 2004 (ed avverso gli atti a questa connessi) stante il venir meno della sua efficacia a seguito della successiva proposizione di istanza di accertamento di conformità (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 5 giugno 2013 n. 2895; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 8 settembre 2010 n. 5159).

13. L'attenzione va dunque rivolta alle censure mosse contro i provvedimenti, impugnati con motivi aggiunti, con i quali sono state respinte le istanze di accertamento di insussistenza di danno paesaggistico e, conseguentemente, di accertamento di conformità.

14. Con una prima doglianza la ricorrente rileva che i provvedimenti da ultimo citati sarebbero viziati per illegittimità derivata, in ragione dei vizi che colpiscono l'ordinanza di demolizione e agli atti a questa presupposti e connessi.

15. Il motivo è infondato.

16. Come precisato sopra, la domanda di accertamento di conformità

priva di efficacia il provvedimento sanzionatorio emesso in precedenza, dovendo l'amministrazione procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'intervento realizzato onde verificarne esclusivamente la compatibilità con la normativa urbanistico – edilizia (ed eventualmente anche ambientale) vigente, prescindendo dalle considerazioni espresse nello stesso provvedimento sanzionatorio.

17. Ne consegue che gli eventuali vizi che colpivano quest'ultimo atto (si ripete, ormai non più efficace) non possono ripercuotersi sul provvedimento che si esprime sulla nuova istanza.

18. Con una seconda doglianza la ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe errato nella qualificazione della propria istanza del 6 agosto 2004: questa invero non andrebbe qualificata quale richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ma quale richiesta di rilascio di un certificato di insussistenza di danno paesaggistico.

19. Anche questa censura non può essere condivisa.

20. Va difatti osservato che l'Amministrazione intimata, nel proprio provvedimento del 25 ottobre 2004 ha rilevato che “le serre realizzate, rispetto a quelle autorizzate, costituiscono una interruzione visiva della percezione del paesaggio circostante...”, e ciò in ragione della forma, delle maggiori dimensioni e dei materiali di finitura opachi.

21. Dalle valutazioni che precedono si evince agevolmente, al di là di ogni altra considerazione, che l'Amministrazione ha nella sostanza escluso che le modifiche apportate nel concreto dall'operatore alle opere assentite con il permesso di costruire rilasciato siano neutre sotto il profilo paesaggistico, avendo le stesse al contrario prodotto un impatto negativo sul paesaggio che non può non denotare la sussistenza di danno.

22. Ne consegue che la qualificazione formale data all'istanza della

ricorrente è del tutto irrilevante, avendo l'Autorità comunque accertato l'incompatibilità dell'intervento realizzato con il vincolo paesaggistico imposto all'area sulla quale esso insiste.

23. Va dunque ribadita l'infondatezza della doglianza.

24. Con ulteriore censura, parte ricorrente sostiene che il provvedimento da ultimo citato sarebbe illegittimo per insufficienza di motivazione, non avendo l'Amministrazione adeguatamente evidenziato le ragioni che l'hanno indotta ritenere non compatibile con il vincolo paesaggistico l'intervento in concreto realizzato. Sostiene ancora l'interessata che l'Autorità, prima di disporre il rigetto dell'istanza, avrebbe dovuto indicare le soluzioni alternative percorribili.

25. Il Collegio deve in proposito osservare che le valutazioni operate dalle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico in sede di rilascio di autorizzazione all'esecuzione di interventi edilizi su aree vincolate costituiscono esercizio di potere discrezionale che impinge nel merito amministrativo. La giurisprudenza afferma pertanto che dai relativi provvedimenti deve emergere la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un interesse (quello alla edificazione) rispetto a quello di natura paesaggistica tutelato in via primaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2003 n. 2413).

26. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo può compiere sulla suddetta scelta deve arrestarsi alla valutazione di non manifesta irragionevolezza della scelta sotto il profilo innanzi precisato.

27. Ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, il Comune di Inverigo ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali l'interesse all'edificazione (già, da un punto di vista astratto, recessivo) non poteva prevalere sull'interesse tutelato in via primaria volto alla

tutela del paesaggio.

28. Si è visto, difatti, che il provvedimento impugnato evidenzia che gli interventi in concreto posti in essere costituiscono una interruzione visiva della percezione del paesaggio circostante; e ciò in ragione della diversa forma e delle maggiori dimensioni degli stessi rispetto a quello degli interventi assentiti, nonché in ragione dei diversi materiali utilizzati che, in quanto opachi, non consentono con tutta evidenza di percepire visivamente il paesaggio che sta al di là, rispetto al potenziale osservatore, dei manufatti realizzati.

29. Tali argomentazioni, secondo il Collegio, esprimono adeguatamente le ragioni della scelta operata dall'Autorità amministrativa e, in ogni caso, portano ad escludere che quest'ultima sia affetta da manifesta irragionevolezza.

30. Si deve pertanto ritenere che il vizio di insufficienza motivazionale sia insussistente.

31. Per ciò che riguarda poi l'omessa indicazione di soluzioni alternative, il Collegio deve rilevare, anche in questo caso, l'inconsistenza della censura. L'indicazione di soluzioni alternative presuppone infatti che la valutazione riguardi opere non ancora realizzate e non opere già realizzate per le quali tale indicazione è evidentemente ontologicamente impossibile da dare.

32. Deve pertanto ribadirsi la correttezza dell'operato dell'amministrazione che, rilevando l'incompatibilità dell'intervento eseguito con il vincolo paesaggistico gravante sull'area, ha deciso di negare l'autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, quella edilizia.

33. La ricorrente, oltre alle censure sopra illustrate, muove un'altra serie di rilievi diretti contro ulteriori parti motivazionali del provvedimento

in esame che hanno rafforzato il convincimento dell'autorità volto a respingere l'istanza formulata (mancata sottoscrizione dei progetti da parte della richiedente e diversità del soggetto che ha chiesto l'accertamento di insussistenza del danno paesaggistico rispetto a quello che aveva richiesto il rilascio del permesso di costruire).

34. L'esame di queste censure può essere omesso sulla base del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando un provvedimento amministrativo si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggerne il contenuto dispositivo, l'infondatezza delle censure dirette contro uno dei motivi fa venir meno l'interesse all'esame delle altre censure, posto che il provvedimento non sarebbe comunque annullabile (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI 10 maggio 2013 n. 2543).

35. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso in esame va dichiarato in parte improcedibile ed in parte va respinto.

36. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge, come indicato in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 2.000 (duemila) oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)